



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5/2019
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione delle aliquote per l’anno 2019 – Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **27** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Rigotti Enrica	- Sindaco
Nicolodi Franco	- vicesindaco
Angiari Claudio	- assessore
Rosina Federico	- assessore
Schönsberg Silvia	- assessore
Bertolini Mario	- consigliere
Frisinghelli Gian Franco	- consigliere
Marzadro Antonella	- consigliere
Matassoni Arianna	- consigliere
Micheli Michele	- consigliere
Passerini Silvia	- consigliere
Spagnolli Sergio	- consigliere
Valentini Sergio	- consigliere
Vigagni Anna Maria	- consigliere
Zuani Tomas	- consigliere

Assente giustificato/ingiustificato

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE INCARICATO DANIELA FAURI

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 02.04.2019
al 12.04.2019
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE INC.
f.to Daniela Fauri

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2019

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

Copia conforme all'originale
Il Segretario generale

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione delle aliquote per l'anno 2019 – Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale);

Con proprie deliberazioni n. 8 del 8 marzo 2018 e n. 14 del 24.04.2018, il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2018 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017.

Con tale Protocollo la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, ha inteso confermare la politica fiscale già definita precedentemente per il triennio 2017–2019, ribadendo l'importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

Nel Protocollo si conferma la scelta di garantire ai soggetti istituzionali (Provincia Autonoma di Trento e Comuni) e alle parti sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici), la stabilità normativa e finanziaria. Pertanto la manovra tributaria provinciale posta in essere già dal 2016 e caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.) è stata confermata fino al 2019.

In ragione del recente svolgimento delle elezioni politiche provinciali, non è stato ancora definito e sottoscritto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2019.

In ragione di quanto sopra esposto e quindi in virtù degli accordi già sottoscritti a valere anche per l'anno 2019, si tiene ferma e fondata la volontà di mantenere una stabilità di manovra anche per l'anno 2019, con una invarianza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di IM.I.S.

Si rammenta che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018, la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata a garantire ai Comuni il ristoro in compensazione del minor gettito derivante dalla manovra IM.I.S. provinciale come siglata negli accordi presi dal Consiglio delle autonomie locali e come recepita nella normativa provinciale.

La Provincia Autonoma di Trento e i Comuni, condividendo quindi l'impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, hanno concordato l'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S., approvato per il biennio 2016–2017 fino a tutto il periodo d'imposta 2019.

In particolare si sono concordati i seguenti interventi:

- la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento a regime);
- per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento a regime), ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,10 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00= a regime);
- per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma per i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015 e nel 2016;
- conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento;
- i comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate ad eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche.

Di seguito la Provincia Autonoma di Trento con la Legge di stabilità 2018 n. 18 del 29 dicembre 2017 ha innovato il quadro normativo delle aliquote base per il biennio 2018-2019, con specifico riferimento ad alcuni fabbricati del gruppo catastale D disciplinando quanto segue:

- D1, aliquota base stabilita nella misura **dello 0,55%** se la rendita catastale è **uguale o inferiore ad € 75.000,00=**;
- D7 e D8, aliquota base stabilita nella misura **dello 0,55%** se la rendita catastale è **uguale o inferiore ad € 50.000,00=**;
- D10, aliquota base stabilita nella misura **dello 0,00%** se la rendita catastale è **uguale o inferiore ad € 25.000,00=**;
- fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, nei periodi d'imposta 2018 e 2019 aliquota stabilita nella misura **dello 0,00%**;
- fabbricati destinati ed utilizzati come “scuola paritaria” iscritti in qualsiasi categoria catastale, nei periodi d'imposta 2018 e 2019, aliquota stabilita nella misura **dello 0,00%**

Il quadro complessivo delle aliquote risultante dalle disposizioni del Protocollo di finanza locale 2018 e della Legge di stabilità provinciale 2018 risulta pertanto riassunto come segue:

1. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
2. per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
3. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
4. per i fabbricati strumentali all'attività agricola sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale, la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,00%;
5. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, e D9, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,79%;
6. per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui al precedente punto 4, e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale è fissata in € 1.500,00=;
7. per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,35%. Per i medesimi fabbricati la detrazione è stabilita, per ciascun Comune, nelle misura di cui all'Allegato A) della L.P. n. 14/2014 come modificato da ultimo con la deliberazione n. 1275 dd. 9 luglio 2016 della Giunta Provinciale;
8. per i fabbricati destinati ed utilizzati come “scuola paritaria”, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
9. per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
10. per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze diverse da quelle del punto 7 ,per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%), l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
11. per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%.

Conseguentemente e coerentemente l'Amministrazione comunale, volendo garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità intende confermare la politica tributaria relativa all'IM.I.S., dando stabilità e continuità alla manovra approvata dal Consiglio comunale per l'anno 2018, contenendo la pressione fiscale a carico degli immobili e confermando interamente le aliquote e le agevolazioni in vigore nel 2018 anche per l'anno 2019.

Si tenga altresì conto che in linea e coerenza con tale indirizzo di riduzione della pressione tributaria specifica, l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 7 maggio 2018 ha deciso di mantenere invariati rispetto all'anno 2017 i valori di riferimento delle aree edificabili per l'attività di accertamento 2018 in materia di IMIS;

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo".

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Rilevato pertanto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

A norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separato provvedimento verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili.

Si pone la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra:

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il titolo IV capo III “*Disposizioni in materia contabile*” del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 7 gennaio 2019 aente ad oggetto “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019 – Linee guida” che autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2019;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isra delle attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi *dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2:*

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le aliquote IM.I.S. per l’anno 2019, confermando quelle approvate per l’anno 2018, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA % - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ANCHE DI SOGGETTI AIRE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 339,79
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,910
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,450
CATEGORIE CATASTALI C1, C3, D2, A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D3, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO	0,000

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATO O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,910
AREE EDIFICABILI	0,910

2. di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014 art.12, comma 3, lettera d), ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di dare atto inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Isera;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.